

LE CRITICITA' DEL DISEGNO DI LEGGE DELEGA DI RIFORMA FISCALE E ASSISTENZIALE DEL GOVERNO

I nuovi assetti disegnati dal ddl delega, più che una generalizzata riduzione del prelievo fiscale, prefigurano un'estesa operazione redistributiva.

E' quanto si coglie nella componente dedicata alla riforma fiscale, imperniata su forme di "scambio" che coinvolgono quasi tutte le imposte del sistema: da un lato, quelle in cui dovrebbe prevalere il segno meno di una riduzione del prelievo (l'Irpef, l'Ires, l'Irap); dall'altro, quelle da cui dovrebbero scaturire aumenti di gettito (l'Iva, le accise, la tassazione delle attività finanziarie, l'imposizione sui servizi).

Ma è anche quanto emerge dall'inusuale (non esistendo precedenti) estensione della delega dall'ambito fiscale a quello assistenziale, che, restringendo i criteri per l'accesso allo stato sociale, finisce per rafforzare la portata redistributiva dell'intera iniziativa governativa.

Così configurata, la struttura del ddl delega appare – per la componente fiscale – in sintonia con la sottolineata necessità di conciliare i vincoli di finanza pubblica (che non ammettono di intaccare il profilo del gettito) con le esigenze di una politica economica intesa a far ripartire l'economia. Anche perché una componente significativa di tale impostazione è ravvisabile nelle misure destinate a sollevare da un eccesso di prelievo quei fattori produttivi più esposti alla crisi e maggiormente suscettibili di guidarne il superamento: il lavoro (interessato dalla rimodulazione dell'Irpef) e le imprese (che vedrebbero ridotto il cuneo fiscale e il prelievo sugli utili).

Meno funzionale a tale obiettivo si presenta, invece, la componente assistenziale della delega, la cui efficacia redistributiva si configura come la conseguenza di un obiettivo che appare teso in via prioritaria e prevalente alla riduzione della spesa pubblica.

La Corte dei Conti ha quindi bocciato il disegno di legge delega di riforma fiscale e assistenziale del governo perché privo di copertura e perché porta ad un taglio della spesa sociale che "non è percorribile" in quanto danneggerebbe le fasce più deboli, creando effetti recessivi per l'economia.

Il giudizio è stato espresso dal presidente della Magistratura Contabile, Luigi Giampaolino alle commissioni Finanze e Affari sociali della Camera che stanno esaminando il testo del governo.

Il primo problema riguarda le coperture della legge, cioè le voci con le entrate: alcune di esse (aumento delle aliquote sulle rendite finanziarie e dell'Iva) sono state già utilizzate dal decreto

di agosto, senza contare le "perplexità" sulle "stime" di un'altra fonte di copertura, e cioè la lotta all'evasione.

Un altro aspetto negativo è che la manovra di agosto ha previsto il taglio lineare di tutte le agevolazioni fiscali per famiglie e imprese, se non verrà approvata entro un anno la riforma fiscale che dovrà dare i risparmi indicati. E' la cosiddetta clausola di salvaguardia.

Tali tagli lineari avrebbero "inevitabili effetti regressivi" che si concentrerebbero soprattutto su coloro che già pagano l'imposta e, più specificamente, sui contribuenti che si collocano nelle classi di reddito meno elevate.

Infine c'è stato un ammonimento sul taglio della spesa sociale, anche esso previsto dalla delega: i tagli sarebbero controbilanciati dalle risorse che sarà necessario mettere in campo per assicurare servizi adeguati ad una prevedibile impennata del fenomeno della non autosufficienza.

Il giudizio globale sul provvedimento non è dei migliori: nel complessivo disegno redistributivo, il ddl risulta ormai spiazzato dagli eventi che hanno riportato in primo piano le esigenze del rigore. Le incertezze che ne discendono investono la praticabilità di una riforma complessiva del sistema del prelievo in assenza di una concreta identificazione dei necessari mezzi di copertura. Inoltre, il taglio della spesa sociale, così come è prefigurato dal ddl delega di riforma fiscale e assistenziale, è "difficilmente da percorrere", perché finirebbe per colpire i ceti più deboli e in più avrebbe gli stessi effetti negativi per l'economia del Paese "di quelli derivanti da un prelievo fiscale eccessivo e distorto".

Soffermandoci sulla riforma assistenziale, Carlo Giacobini all'interno di un documento redatto in data 16 Ottobre 2011 su questo tema, afferma che appare evidente, in tutti i commi dell'art 10, l'assenza pressoché totale di indicazione di principi e criteri.

Inoltre, Giacobini elenca quali saranno le ricadute sulle famiglie al cui interno viva una persona disabile e/o non autosufficiente dopo l'entrata in vigore della legge 111/2011 e dei decreti legislativi previsti dalla legge delega di riforma fiscale e assistenziale (si segue il principio del taglio lineare del 5% nel 2012 e del 20% nel 2013 dei *"regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis"* previsto dall'articolo 40, comma 1 ter della legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché dei tagli agli enti locali previsti dalla stessa norma e dalla legge 148/2011):

- riduzione detrazioni su **ausili**
- riduzione detrazioni sulle **spese sanitarie**
- riduzione detrazioni su **veicoli**
- riduzione deduzioni oneri **badante**
- riduzione detrazioni su **retribuzione badanti**

- riduzione detrazioni per **figlio con handicap**
- riduzione deduzioni per **assistenza medica**
- **vivenza a carico**: dal 2013 possono verificarsi effetti fortemente distorsivi. I titolari di pensione, indennità e assegni di cura (o altro), potrebbero perdere la vivenza a carico di un familiare (che non può più operare detrazioni e ottenere assegni familiari).
- **indennità, assegni, pensioni** per sordi, ciechi, invalidi civili, assegni di cura, contributi vita indipendente non sono più totalmente esenti da Irpef
- **ISEE**: parte delle provvidenze assistenziali finiscono nell'Irpef. L'Irpef viene conteggiato nell'ISEE. L'ISEE aumenta e può comportare compartecipazione maggiore.
- **Servizi sociali alla persona**: a causa dei tagli dei trasferimenti (circa un miliardo in meno sul sociale) alle Regioni, diminuiranno i servizi sociali garantiti ai Cittadini oppure verrà aumentata la partecipazione alla spesa a carico dei singoli o della famiglia. Sono considerati Comuni virtuosi quelli che prevedono una maggiore copertura dei costi dei servizi con la compartecipazione dei Cittadini (art. 20, legge 111/2011).

A questi effetti negativi, si aggiungono tutti quelli che gravano anche sulle famiglie senza persone disabili o anziani non autosufficienti.

Qui di seguito vengono invece illustrati quali saranno gli effetti dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla legge delega sulla riforma fiscale e assistenziale. Nel formulare queste concrete ipotesi ci si rifà alle indicazioni del disegno di legge 4566 (AC) ed in particolare: a) articolo 2, commi 2 e 3; b) articolo 10, comma 1 lettere a), b) e c) e cioè:

- eliminazione o riduzione dei regimi di favore fiscale (agevolazione);
- separazione fra dovere fiscale e diritto all'assistenza;
- considerazione della situazione reddituale e patrimoniale per l'accesso all'indennità di accompagnamento e delle altre prestazioni sociali monetarie e non;
- revisione dell'ISEE e del suo ambito di applicazione

Ecco, quindi, gli effetti prudenzialmente prevedibili, ma che potrebbero essere anche più gravi:

- riduzione detrazioni su **ausili**
- riduzione detrazioni sulle **spese sanitarie**
- riduzione detrazioni su **veicoli**
- eliminazione deduzioni oneri **badante**
- eliminazione detrazioni su retribuzione **badante**
- eliminazione detrazioni per **figlio con handicap**
- riduzione deduzioni per **assistenza medica**
- **vivenza a carico**: possono verificarsi effetti distortivi. I titolari di pensione, indennità e assegni di cura (o altro), potrebbero perdere la vivenza a carico di un familiare (che non può più operare detrazioni e ottenere assegni familiari). L'interessato (forse sotto soglia di povertà) è incapiente e non può detrarre né dedurre, sempre che questi due istituti permangano.

- **indennità, assegni, pensioni** per sordi, ciechi, invalidi civili, assegni di cura, contributi vita indipendente **non** sono più totalmente esenti da Irpef
- **ISEE**: Parte delle provvidenze assistenziali finiscono nell'Irpef. L'Irpef viene conteggiato nell'ISEE. L'ISEE aumenta e può comportare compartecipazione maggiore. Inoltre i criteri per l'ISEE diventano più stringenti.
- **ISEE**: richiesto per tutte le prestazioni sociali.
- **indennità di accompagnamento** viene concessa secondo criteri anche reddituali e patrimoniali (oggi viene concessa a prescindere dal reddito)
- **pensioni e assegni agli invalidi**: si tiene conto anche del patrimonio (il reddito lo si considera già oggi).
- **accesso alle prestazioni e ai servizi sociali** (centri diurni, asili nido, servizi per l'inclusione): si considera la situazione reddituale e patrimoniale.
- **servizi sociali alla persona**: sono considerati Comuni virtuosi quelli che prevedono una maggiore copertura dei costi dei servizi con la compartecipazione dei Cittadini (art. 20, legge 111/2011).

Le conclusioni sono quindi che l'articolo 10 del disegno di legge C- 4566 appare inemendabile nei contenuti, nella forma, nelle finalità e nei metodi.